



COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. REG. 9

Seduta del 29-04-2019

Prot. n° _____ del 20-05-2019

OGGETTO: **TARI 2019. Approvazione piano finanziario e conferma aliquote.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella Casa comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Cav. GIUSEPPE FANTASIA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dei componenti sono presenti n. 11 e assenti 2, come da seguente prospetto:

DE BLASIO ETTORE CARMELO LEOPOLDO	P	PUGLIESE DOMENICO	P
CATAUDO CLAUDIO	P	MAZZONE MARA	P
BARONE EMANUELA	A	PEPICELLI STEFANIA	P
TRANFA CLORINDO	P	FIORILLO ELIO GRAZIANO	P
CALABRESE GIUSTINO	P	CALIENDO ANGELINA	P
FANTASIA GIUSEPPE	P	IMBRIANI EMILIO	A
CAVAIUOLO CARMEN	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Pezzolla.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del l'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...".

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Chiarito che l'Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Chiarito che la finalità della IUC –componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 1, comma 649, della L. 147/2013).

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di*
esigenz
e
”.
”.
”.
motivate

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), secondo cui *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 17.12.2018.

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.28 del 02.02.2019.

Richiamata la precedente deliberazione di C.C. n. 3/2018 di approvazione piano TARI 2018 ed aliquote 2018 (e delibera di G.C. n. 53/2018), da ultimo confermate con delibera di G.C. n. 17/2019;

Visto il D.P.R. 27/04/1999 n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti.

Preso atto che i valori della tariffa TARI 2019, distinti per utenze domestiche ed utenze non domestiche, sono riportati nella piano tariffario allegato al presente atto deliberativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Sindaco relaziona sul punto.

Precisa che la TARI non tenda a diminuire per una serie di ragioni, ovvero la raccolta dell'indifferenziato ancora alta, l'incendio dello STIR di Casalduni dove Ceppaloni conferiva i rifiuti con aumento del costo del “post mortem” da parte della Provincia di Benevento; rileva comunque come vi siano segnali incoraggianti sull'ottimizzazione della raccolta dell'indifferenziato.

Interviene il cons. Fiorillo che censura il piano economico finanziario in quanto non rispetta il disposto normativo dell'art. 8 DPR 158/99; mancano dei dati previsti dal modello di piano prescritto dalla normativa secondaria. Questo espone il Comune ad una serie di ricorsi da parte dei contribuenti.

Il Sindaco segnala che comunque il piano è stato redatto dall'ufficio tecnico e non vi sono elementi per contestarne la sua legittimità.

La cons. Pepicelli precisa che rispetto allo scorso anno nel piano dovrebbero esserci delle somme inferiori atteso che l'aumento del 35% (dovuto alla sentenza del Consiglio di Stato, ricorrente la società Samte) non avrebbe più ragione d'essere: dall'esame dei dati dei costi del piano in parola vi sono circa 60000 euro che non si comprende da cosa dipendano.

Il cons. Cataudo preannuncia che i dati dei costi TARI per tutti i Comuni non potranno che aumentare fin quando non si risolverà la problematica dei siti di conferimento.

Il cons. Fiorillo interviene segnalando come il vero problema sia dovuto dalla grande evasione del tributo; incrociando i dati anagrafici c'è uno sfasamento di circa 300 nuclei familiari neppure iscritti a ruolo. Fa l'esempio della problematica della Casa Albergo che l'amministrazione ancora non ha risolto iscrivendo a ruolo la ditta gestrice.

Il Sindaco rileva come si stia ponendo tanta attenzione alla problematica dell'evasione. Il fine è quello di pagare tutti per pagare meno. Nei prossimi mesi bisognerà attivarsi per risolvere la problematica.

Il Cons. Fiorillo interviene nuovamente rilevando come il contratto della raccolta dei rifiuti risalga al 2008 e prevedeva un costo di circa 90000 euro; tale contratto è stato oggetto di varie proroghe che hanno portato il costo a 280.000 euro all'anno violando pertanto il principio per il quale le condizioni non possono mutarsi quando il contratto risulta prorogato. Il fatto che ancora oggi non si sia proceduto all'attivazione di una gara per la raccolta dei rifiuti implica una chiara corresponsabilità dell'attuale amministrazione nel far persistere tale illegittimità senza che si intervenga sul punto.

Segue l'intervento del cons. Cataudo che fa un *excursus* delle problematiche relative alle procedure di gara che si sono susseguite durante gli anni che soprattutto con la mancata definizione degli ambiti ottimali non hanno mai portato chiarezza sulle competenze nel bandire le gare del servizio integrato dei rifiuti. L'incertezza normativa sul chi dovesse effettivamente procedere all'attivazione delle gare ha fatto sì che il Comune si sia trovato a gestire attraverso proroghe il servizio.

Infine interviene il Cons. Pugliese che precisa come bisogna programmare sui dati esistenti; le problematiche della nota carenza di personale del Comune non facilita la risoluzione delle stesse.

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: presenti 11, favorevoli 8, contrari tre (Pepicelli, Fiorillo, Caliendo), astenuti zero

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di approvare, nell'esercizio della propria potestà tributaria – il piano TARI 2019 il cui costo rispetto allo scorso anno rimane immutato ed è pari a 590.856,00;
3. di confermare, pertanto, le tariffe TARI con valenza nell'esercizio finanziario 2019 come indicato nel medesimo piano qui approvato;
4. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto - in forza del principio generale di cui al comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° gennaio 2019;
5. Di dare atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la determinazione dei costi del servizio è stato fatto riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario
6. di dichiarare, con separata votazione presenti 11, favorevoli 8, contrari tre (Pepicelli, Fiorillo, Caliendo), astenuti zero, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott. Ettore Carmelo Leopoldo De Blasio

IL PRESIDENTE

f.to Cav. GIUSEPPE FANTASIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Pezzolla

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

La presente è copia conforme all'originale delibera e viene rilasciata per uso amministrativo.

Ceppaloni, addì 20-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pezzolla

Il sottoscritto Angelo Mazzone certifica che la deliberazione di cui sopra viene pubblicata all'ALBO PRETORIO in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ceppaloni, addì 20-05-2019

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ATTI

F.to ANGELO MAZZONE